

7 dicembre 2019

Categorie: **Contribuenti > Adempimenti – Iva > Corrispettivi**

La configurazione degli articoli con il Registratore Telematico

Autore: Sandra Pennacini

È giunto in redazione il seguente quesito: "una SNC composta da due socie che operano nel campo estetico e salone di parrucchiere. Per gestire corrispettivi, dal gennaio 2020 abbiamo deciso di utilizzare il Registratore Telematico. Il tecnico installatore ci ha segnalato che dobbiamo creare tante descrizioni separate quanti sono i diversi servizi resi. Per noi si tratta di un lavoro che richiederà tempo, anche perché cediamo anche prodotti di cosmesi in abbinamento ai trattamenti effettuati; per esempio, dopo aver curato i capelli di una cliente può capitare che la stessa ci chieda di acquistare il prodotto che abbiamo utilizzato per utilizzarlo a casa. Ci chiediamo, quindi, se sia proprio necessario dettagliare tutto, o può andar bene creare solo tre voci standard, che nel nostro caso potrebbero essere servizio parrucchiere, estetica (cerette, massaggi, ecc.) e prodotti per la cura dei capelli?"

Configurazione del RT- Il contenuto minimo del documento commerciale è stato stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 7 dicembre 2016. Tale decreto, che come si può notare dalla data risale a molto prima dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di gestione dei corrispettivi elettronici (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica) resta tutt'ora valido. Il Decreto, infatti, era stato emanato per definire le caratteristiche minime che dovevano essere presenti nel documento commerciale emesso dal Registratore Telematico quando, all'epoca, la gestione dei corrispettivi elettronici era facoltativa, su opzione, ma ciò non toglie che le indicazioni fornite nello stesso restino pienamente operative anche con l'introduzione dell'obbligo.

Vediamo, pertanto, cosa prevede il summenzionato Decreto, all'articolo 2, intitolato "Caratteristiche del documento commerciale":

Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- **f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;** per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- f) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una traccia vincolante del layout del documento commerciale, prevedendo non solo l'indicazione dei beni ceduti e dei servizi resi, ma anche l'espressa indicazione dell'aliquota IVA applicabile.

Come si può notare, ad essere richiesta è la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi, il che comporta necessariamente un grado di dettaglio ben superiore alla mera indicazione di "servizi di parrucchiere" o similari, in

quanto troppo generica.

Calandosi nel caso concreto, si ritiene che la corretta esposizione degli elementi del documento commerciale possa essere tradotta in una singola voce per ciascuna prestazione resa, prestazioni cui corrispondono prezzi unitari diversi.

Pertanto, se ad esempio la tariffa per il taglio donna è univoca, vi sarà un "articolo" denominato appunto taglio donna, mentre, se vi sono tariffe differenziate per taglio donna lungo e taglio donna corto, allora potrebbe essere consigliabile predisporre due distinti articoli.

Amaggior ragione, dovranno essere tenute separate, al fine di ottemperare alla puntuale descrizione dei servizi resi, le altre prestazioni, posto che vi è certamente differenza tra un taglio uomo e donna, ed ancor più tra servizi di parrucchiere, servizi di estetica e le accessorie cessioni di beni. Anche i servizi di estetica, quindi, dovranno essere dettagliati, così come ogni prodotto oggetto di cessione. Tanto maggiore sarà il grado di dettaglio, quanto più il documento commerciale risulterà inattaccabile, fermo restando che il livello specifico di dettaglio non è disposto normativamente in alcun modo. Per esempio, se viene ceduto il "balsamo A" ed il "balsamo B", e il prezzo di vendita è lo stesso, potrebbe presumibilmente andare bene un'unica descrizione "balsamo", ma certamente la descrizione è da considerarsi compiuta e non contestabile non solo con la locuzione balsamo, ma con l'analitica descrizione del bene ceduto (quindi, per esempio, con indicazione della marca, del tipo e della dimensione del flacone).

Tutto questo può essere gestito dal RT, che consente normalmente di memorizzare tutti gli articoli desiderati. Occorre però fare attenzione in sede di acquisto della macchina, ponderando bene di orientarsi verso un prodotto in grado di soddisfare le proprie specifiche esigenze. Infatti, vi sono RT dai costi molto contenuti che tuttavia consentono di memorizzare ben pochi articoli, e quindi magari insufficienti dinnanzi alle esigenze dell'azienda. Ciò non significa affatto che non siano a norma: se, per ipotesi, il contribuente esercitasse esclusivamente l'attività di gelataio, è chiaro che i prodotti potrebbero anche solo consistere in cono gelato, vaschetta gelato a peso e, magari, coppetta, e quindi un RT "minimale" essere sufficiente.

Conclusioni- Tornando al caso del salone di parrucchiere ed estetica, per concludere, è bene ricordare che spesso i meccanismi di controllo dell'Agenzia delle Entrate, e nello specifico il questionario ISA, richiedono, a seconda dell'attività svolta e delle tipologie specifiche del contribuente, la separata annotazione dei ricavi, o comunque una riclassificazione degli stessi in forma percentuale.

È quindi opportuno, nell'impostare il RT, consultare il proprio consulente fiscale per verificare quali riclassificazioni dei beni e servizi resi potrebbe risultare utile in seguito, in modo tale da poter anche far configurare eventuali reparti; i reparti, infatti, non sono obbligatori, ma possono fornire utili informazioni in seguito, non solo ai fini fiscali, ma anche per un controllo di gestione interno.

Per completezza, si ricorda che in luogo del RT è possibile anche utilizzare l'applicazione web gratuita dell'Agenzia delle Entrate "Documento commerciale on line", che peraltro è stata implementata permettendo di memorizzare gli articoli man mano che vengono introdotti, sia a livello di descrizione che si prezzo praticato.

Conosci il nuovo portale di Fiscal Focus?

 **fiscal box**
by FISCALFOCUS

Non una semplice ricerca di testi e norme, ma un vero e proprio "contenitore" di tutte le informative.

RICHIEDI UNA PROVA GRATUITA

ATTENZIONE! Se sottoscrivi il servizio GOLD per il 2020, Fiscal Box sarà in omaggio!

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it